

DELIBERAZIONE NR. 366 DEL 05/03/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON CAB POLIDIAGNOSTICO S.R.L. DI ARCORE (MB)
PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN UROLOGIA

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che Cab Polidiagnostico s.r.l. di Arcore (MB), struttura sanitaria privata non accreditata, ha chiesto con e-mail prot. ASST n. 77185 del 7 novembre 2025 la stipula di una convenzione per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in urologia da parte di dirigenti medici di questa azienda;

Richiamati:

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- gli artt. 88-91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Acquisito il parere del direttore del Dipartimento chirurgico e del direttore sanitario (prot. int. n. 8343 del 3 febbraio 2026) circa l'approvazione della convenzione;

Dato atto che il direttore della SC Urologia individuerà tra i dirigenti medici a rapporto esclusivo presso la propria struttura i professionisti che svolgeranno l'attività in regime di consulenza ex artt. 88-91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità;

Precisato che:

- l'attività di consulenza specialistica sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per 1 accesso settimana per un impegno orario di 4 ore ad accesso;
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

Visto il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento, con validità dal 6 marzo 2026 al 5 marzo 2027;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore ad interim della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di stipulare con Cab Polidiagnostico s.r.l. di Arcore (MB) specifico accordo per attività di consulenza specialistica, per l'arco temporale 6 marzo 2026 – 5 marzo 2027, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta società e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;
4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore ad interim della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante (d'ora in poi "Azienda")

e

Cab Polidiagnostico s.r.l., con sede legale in Arcore (MB), Via Casati n. 147, con recapito di posta elettronica certificata cab-srl@pec.legal.it, C.F. e Partita IVA n. 03929470130, nella persona del dott. Paolo Godina, legale rappresentante (d'ora in poi "Titolare della convenzione")
"Azienda" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi definiti congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

a) il Titolare della convenzione:

- è una struttura sanitaria non accreditata che svolge tale attività in strutture idonee per le quali dichiara sotto la propria responsabilità sono in essere tutti i requisiti e le autorizzazioni di legge;

- nelle proprie sedi site in:

- Arcore (MB), Via Casati n. 147
- Barzanò (LC), Via IV Novembre n. 26/E
- Merate (LC), Via Gramsci n. 5
- Erba (CM), Via del Lavoro n. 2
- Monticello (LC), Via Provinciale n. 28
- Biassono (MB), Via Gerardo dei Tintori n. 2

	• Lissone (MB), Via Nuova Valassina, 86	
	• Milano, Via San Gregorio, 3	
	• Seregno (MB), Via Wagner n. 169	
	• Fino Mornasco (CO), Strada Provinciale ex Strada Statale n. 35 dei Giovi n. 6	
	• Limbiate (MB), Via Piave n. 16	
	• Cesate (MI), Via Suor Innocente Lazzarotto n. 10	
	intende svolgere attività sanitaria a favore della propria utenza privata per la quale si	
	rende necessaria la consulenza di un medico specialista in urologia;	
	- con specifica richiesta all'Azienda ha manifestato la volontà di stipulare una	
	convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza sanitaria nella disciplina di	
	urologia a favore di utenti/clienti delle proprie strutture;	
	b) l'Azienda:	
	- con il "Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI)	
	erogabili in libera-professione intramuraria e solvenza aziendale" ha disciplinato le	
	modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste all'Azienda	
	da soggetti esterni;	
	- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza	
	cui sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività	
	istituzionali;	
	- ha acquisito il parere del direttore del Dipartimento chirurgico in ordine	
	all'assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi dell'Azienda, sulla base	
	di attestazione del direttore della SC Urologia, il quale individuerà, tra i dirigenti	
	medici a rapporto esclusivo presso la propria struttura, che hanno dato la	
	disponibilità, i professionisti che svolgeranno l'attività di cui al successivo art. 2 in	
	regime di consulenza ex art. 88-91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area sanità alle	
		<i>pag. 2 di 10</i>

condizioni previste dalla presente convenzione;

c) le Parti:

- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono

compatibili con le reciproche attività di istituto;

- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i

propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e

appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni

forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1. L'Azienda si impegna a garantire la consulenza specialistica richiesta dal

Titolare della convenzione per assicurare prestazioni agli utenti dello stesso, per il

tramite di dirigenti medici in servizio presso l'Azienda con rapporto di lavoro

esclusivo, che hanno dato la propria disponibilità a operare in regime di consulenza

ex art. 88-91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area sanità alle condizioni previste dalla

presente convenzione e in applicazione del regolamento citato in premessa.

2.2. L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito

orario dovuto all'Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio

presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà

programmata per 1 accesso/settimana per un impegno orario di circa 4 ore ciascuno

presso le sedi indicate in premessa.

Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E

PAGAMENTO

	3.1. Per l'attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà	
	all'Azienda:	
	- € 72,00 (settantadue/00) per visita urologica	
	- € 100,00 (cento/00) per visita urologica ed ecografia	
	- € 50,00 (cinquanta/00) per visita urologica di controllo	
	- € 72,00 (settantadue/00) per visita andrologica	
	- € 50,00 (cinquanta/00) per visita andrologica di controllo	
	- € 25,00 (venticinque/00) per visita di controllo esami	
	- € 130,00 (centotrenta/00) per cistoscopia transuretrale	
	- € 50,00 (cinquanta/00) per ecocolordoppler arterie renali	
	- € 50,00 (cinquanta/00) per ecocolordoppler dei reni e dei surreni	
	- € 50,00 (cinquanta/00) per ecografia apparato urinario	
	- € 45,00 (quarantacinque/00) per ecografia testicolare	
	- € 50,00 (cinquanta/00) per ecocolordoppler testicolare	
	- € 45,00 (quarantacinque/00) per ecografia vescico-prostatica sovrapubica	
	- € 45,00 (quarantacinque/00) per ecografia del pene	
	- € 45,00 (quarantacinque/00) per ecocolordoppler vie spermatiche/ scrotale	
	- € 70,00 (settanta/00) per ecocolordoppler penieno dinamico	
	- € 70,00 (settanta/00) per onde d'urto focali (solo urologiche)	
	- € 420,00 (quattrocentoventi/00) per ciclo n. 6 sedute di onde d'urto focali (solo	
	urologiche)	
	- € 250,00 (duecentocinquanta/00) per frenuloplastica	
	- € 40,00 (quaranta/00) per uroflussometria con valutazione residuo post minzione	
	tenuto conto che tali corrispettivi sono comprensivi di: (a) compenso professionale di	
	competenza del professionista (base imponibile per calcolo IRAP e quote riservate	
		<i>pag. 4 di 10</i>

	4.1. La presente convenzione ha validità dal 6 marzo 2026 e scadenza il 5 marzo	
	2027, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo	
	concernente la proroga della presente convenzione oltre il termine di scadenza dovrà	
	risultare da atto sottoscritto dalle Parti.	
	4.2. Il Titolare della convenzione si impegna a inoltrare all'Azienda l'eventuale	
	richiesta di rinnovo della convenzione almeno 90 giorni prima della scadenza	
	prevista al precedente punto. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data,	
	l'Azienda potrà non garantire il rinnovo della convezione stessa.	
	4.3. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione	
	prima della scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da	
	comunicarsi per iscritto.	
	Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI	
	5.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive	
	strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle	
	norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche	
	solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.	
	5.2. Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli	
	obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il	
	quale sono destinati.	
	5.3. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla	
	base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE	
	679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara	
	di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e	
	all'esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti.	
	5.4. Le Parti si impegnano, nello svolgimento di tutte le attività di propria	
		<i>pag. 6 di 10</i>

	competenza, a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196	
	“Codice in materia di protezione di dati personali” e sue successive modifiche e	
	integrazioni e in particolare ai sensi del Regolamento UE 679/2016.	
	Ai sensi del citato Regolamento UE 679/2016, il Titolare della convezione, in qualità	
	del titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno all’Azienda,	
	come previsto dall’art. 28 del Regolamento stesso.	
	5.5. Il Titolare della convenzione si impegna, inoltre, a non assumere o conferire	
	incarichi a dipendenti dell’Azienda che hanno esercitato nei tre anni precedenti	
	poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di società a	
	essa collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – c.d.	
	<i>pantouflage o revolving doors</i>).	
	5.6. L’Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi	
	derivante dall’attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti.	
	Nessuna responsabilità sarà attribuita all’Azienda stessa o al professionista per	
	l’utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà del Titolare della	
	convenzione.	
	5.7. Il Titolare della convenzione garantisce l’applicazione di tutte le disposizioni in	
	tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro	
	nell’ambito dello svolgimento dell’attività in oggetto e, ai sensi del d.lgs. 9 aprile	
	2008 n. 81, fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono	
	destinati a operare i dipendenti dell’Azienda.	
	5.8. Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di	
	documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai	
	sensi della presente convenzione deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli	
	indirizzi indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno	
		<i>pag. 7 di 10</i>

considerate valide solo se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.

Art. 6 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

6.1. Le Parti si impegnano a svolgere le attività della convenzione nel rispetto del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ciascuna secondo le proprie competenze e responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

6.2. Il personale dell'Azienda è in regola con formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria previsti per la mansione.

6.3. Eventuali limitazioni mediche (allergie, ipersensibilità a materiali, restrizioni su attrezzature) saranno comunicate al Titolare della convenzione.

Il Titolare della convenzione fornisce i DPI necessari; restano esclusi, invece, i DPI personali del lavoratore.

6.4. Il personale dell'Azienda deve rispettare le procedure di emergenza ed evacuazione del Titolare della convenzione e utilizzare attrezzature o dispositivi secondo le procedure vigenti, a seguito di adeguata formazione.

Il Titolare della convenzione è responsabile della sicurezza, manutenzione e conformità delle proprie attrezzature.

6.5. Il primo soccorso e la gestione immediata degli infortuni sono a carico del Titolare della convenzione; il follow-up sanitario, amministrativo e assicurativo resta in capo all'Azienda.

6.6. La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce inadempimento e legittima la Parte non inadempiente a risolvere la convenzione, fatti salvi gli altri profili di responsabilità previsti dalla legge.

Art. 7 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

	7.1. La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività	
	oggetto della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste di una delle	
	Parti, per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a risolverla	
	automaticamente e di diritto.	
	7.2. Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella	
	vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente	
	convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a	
	risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda a	
	richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente	
	e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso	
	fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo	
	ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente	
	normativa), le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non	
	fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto	
	con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte	
	interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà	
	legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già	
	effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi	
	giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad	
	alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza	
	dell'anticipata cessazione del rapporto.	
	Art. 8 CLAUSOLE VESSATORIE	
	Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della	
	presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna	
	Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono	
		<i>pag. 9 di 10</i>

applicabili gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 9 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE,

IMPOSTA DI BOLLO

9.1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

9.2. Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

9.3. L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti viene assolta virtualmente dall'Azienda" in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri imputati al Titolare della convenzione per un importo complessivo di € 48,00, atteso che la presente convenzione si compone di n. 1 originale di 10 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII

Per Cab Polidiagnostico s.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott. Francesco Locati

dott. Paolo Godina

Dipartimento amministrativo

SC Affari generali

Il responsabile del procedimento il direttore ad interim dr.ssa Eleonora Zucchinalli

Pratica trattata da Federica Alborghetti (tel. 035 2673705)

Visto – procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 347/2026)

Oggetto: CONVENZIONE CON CAB POLIDIAGNOSTICO S.R.L. DI ARCORE (MB) PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN UROLOGIA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 24/02/2026

Il Direttore ad interim
Dr.ssa Zucchinali Eleonora

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 ☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territorial e	importo imponibile	importo IVA	importo totale
x		€ 12.500 (presunti anno 2026)		€ 12.500 (presunti anno 2026)
x		€ 2.500 (presunti anno 2027)		

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- ☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☒ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato

Bergamo, 26/02/2026

Il Direttore ad interim
Dr.ssa Zucchinali Eleonora

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub-autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 12.500 (presunti anno 2026)		€ 12.500 (presunti anno 2026)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 2.500 (presunti anno 2027)		€ 2.500 (presunti anno 2027)

Bergamo, 02/03/2026

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.347/2026

ad oggetto:

CONVENZIONE CON CAB POLIDIAGNOSTICO S.R.L. DI ARCORE (MB) PER ATTIVITÀ DI
CONSULENZA SPECIALISTICA IN UROLOGIA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO :	Amorosi Alessandro
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO :	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
